

Ogni ginnasio ha un direttore sotto l'immediata dipendenza del regio provveditore agli studi.

I diritti da pagarsi dagli allievi sono i seguenti:

Per l'esame d'ammissione	L. 5
Per l'esame di licenza	» 15
Per l'iscrizione annua	» 15

Per la direzione degli studi e per il regime disciplinare si osservano i regolamenti approvati coi regi decreti 22 settembre 1860 e 29 ottobre 1863.

I due ginnasii, che prima della legge 13 novembre 1859 erano provveduti dallo Stato continuano ad essere a carico del medesimo, e sono quelli del Carmine e di San Francesco da Paola. Il terzo, cioè il ginnasio Monviso, è a carico del Comune.

Ciò riflette le spese del personale: quanto al materiale, le spese di tutti i ginnasii sono intieramente sopportate dal Municipio.

Gli stipendi sono regolati dalla tabella *F* annessa alla legge 13 novembre 1859, e sono dei ginnasii di prima classe.

§ 1° — R. Ginnasio del Carmine.

(Via del Deposito, n° 2).

Espulsi dalla rivoluzione, che in principio di questo secolo agitò le contrade subalpine, i padri Carmelitani, nel magnifico convento da essi eretto nel 1729 fu stabilito il 23 dicembre 1805 (2 nevoso anno XIV) uno dei due collegi urbani per l'insegnamento della grammatica e della retorica.

Dopo la restaurazione del 1814 nello stesso edificio, per deliberazione della civica amministrazione, approvata dal Magistrato della Riforma, fu posto un collegio colle scuole maggiori e minori, cominciando dalla lettura e scrittura sino alla retorica inclusivamente.

Il Municipio ne sostenne le spese sino al 1828 con fondi propri e coi proventi dei minervali.

In questo ultimo anno, avendo il governo deliberato di affidare la direzione del Collegio ai padri Gesuiti, ai quali avea